

INTERVENTO DEL CONSIGLIERE PERNIGOTTI NELLA SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 29 LUGLIO 2009

ARGOMENTO: RICHIESTA DI INFORMAZIONI DEL CONSIGLIERE PERNIGOTTI IN MERITO AI PASSI CARRABILI A RASO E LE INTERPRETAZIONI DEGLI UFFICI PROVINCIALI COMPETENTI.

C'eravamo lasciati con il Difensore civico che ci aveva fatto un'ottima relazione sulle cose che, secondo lui, avevano una dubbia interpretazione e comunque avevano bisogno di verifiche. Una di queste erano le problematiche dei passi carrabili a raso. Chiaramente nei tre minuti a disposizione non ho tempo per leggere tutto quello che aveva detto, che io reputo assolutamente in linea con la normativa nazionale e con le sentenze. Sta di fatto che c'era stata un'impegnativa da parte del presidente Repetto, che si faceva carico, anche in relazione alla segnalazione del Difensore, di comunicare questo aspetto agli uffici che stavano esaminando la materia data la sua complessità. Diceva il presidente Repetto *“Non c'è solo un problema squisitamente di bilancio ma c'è anche un aspetto legato all'autodifesa legittima delle strutture rispetto a determinate interpretazioni”*.

Le cose e evidentemente sono andate avanti perché, a seguito di tutto quello che c'è stato, molti proprietari sul territorio di passi carrabili a raso, che non hanno alcun cartello di divieto, avevano scritto al Difensore civico, il quale a questo punto ha scritto agli uffici provinciali, all'area 12, scrivendo esattamente che *“per ogni pratica presente nei suoi uffici si richiede, nelle more del procedimento, di sospendere l'attivazione di eventuali azioni al riguardo”*. Si parla chiaramente dal fatto di pagare quella forma di canone.

In seguito sono arrivate a queste persone ulteriori lettere di richieste di pagamento, proprio per quelle parti di cui il Difensore civico si stava occupando. Si intima il pagamento, altrimenti *“sarà iniziata la pratica per l'attivazione delle procedure di iscrizione a ruolo”*, quindi per il recupero coatto del dovuto.

Insieme a questa richiesta della Provincia, è arrivata la risposta da parte degli uffici al Difensore civico, datata 27 luglio. Gli uffici dicono che *“si reputa discutibile l'interpretazione data dal Difensore civico”* Da una lettura più approfondita, *“si prosegue nella direzione che si è intrapresa”*. Quindi queste persone con il passo carrabile a raso devono pagare. Punto e basta.

Rispetto anche all'impegnativa del presidente, a me questo non sembra giusto. Mi sono riguardato tutta la legislazione e sono convinto che l'interpretazione del Difensore civico sia esatta. Volevo rimarcare a questo Consiglio il problema.

RISPOSTA ASSESSORE FOSSATI Giuseppe Piero

L'interpellante citava l'interpretazione degli uffici provinciali competenti. L'ha letta già lei da solo, Consigliere.

L'interpretazione riguarda l'art. 22 comma 3 del decreto legge del 30 aprile 1992, n. 285 del nuovo codice della strada: "I passi carrabili devono essere individuati con apposito segnale previa autorizzazione dell'ente proprietario della strada". Questo è quanto rispondono l'area 12 prima e la direzione 4 adesso. In forza di questa norma di legge, si ritiene, salvi i casi di accesso in cui sia manifestamente palese che non ci sia accesso carrabile - vale a dire che non venga usato come accesso carrabile - e fatte salve le esenzioni di cui all'art. 4 dell'attuale vigente regolamento provinciale, si ha l'obbligo di pagare il canone. Questo è quello a cui si è pervenuti dopo una serie di istruttorie e di consultazioni a vari livelli. Questo è quello che dice la legge nazionale.

Vorrei anche ricordare al Consigliere che abbiamo avuto più di 3000 auto denuncie e che continuano a pervenire richieste di cittadini che, essendo proprietari di un box o di un accesso dove possono parcheggiare le proprie macchine (sia a livello di alcuni Comuni che non hanno ancora adottato i passi carrabili su strade provinciali, sia per le strade provinciali) intendono mettersi in regola per avere i loro diritti sulla proprietà.

Questo è quanto continuiamo ad appurare. Credo che sia corretto rammentare a tutti che, in base al regolamento che abbiamo, in consiglio provinciale la cosa è stata approvata all'unanimità.

Questo è quello che mi sento in grado di precisare al meglio, questa è la situazione al momento in atto.

PERNIGOTTI Massimo

Assessore, la ringrazio della risposta però anche io mi sono guardato bene, non solo le leggi, ma anche i ricorsi al Tar che sono stati fatti e tutto quello che ha scritto il Difensore civico in proposito.

Il dirigente dice di seguire "una linea interpretativa", non dice che ha ragione, dice che sta seguendo una linea interpretativa. Io credo che questa linea sia sbagliata.

A mio avviso, avremo tra un po' parecchi ricorrenti che, valendosi di un avvocato, metteranno in mora la Provincia per la restituzione di quanto è stato preso in un modo non consono. Allora vorrò vedere se saremo così sicuri delle interpretazioni che sono state date.

Lei mi ha citato una legge, però ci sarebbero altre 15 leggi da citare. Se il canone è di natura patrimoniale, così come si determina dalla lettera di risposta, e non è un tributo vorrei sapere come si possono applicare le normative relative alle sanzioni tributarie, visto che la fattispecie è di natura patrimoniale. Invece voi nelle more applicate esattamente il contrario. Quindi a mio avviso c'è un po' di confusione. Dopodiché, vedremo se il dirigente dell'area 12, che ha così risposto al Difensore civico, che non credo sia l'ultimo arrivato in materia, avrà ragione oppure torto. Ho anche da dire qualcosa sull'ufficio dell'autotutela, di cui ha parlato il Presidente. Non mi risulta che vi sia nel diritto amministrativo la possibilità di difesa da parte del personale degli uffici. Gli uffici devono applicare le leggi e basta, a mio avviso, c'è qualcosa che non va bene in quanto fatto.